



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA SBUROCRATIZZAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0045849 P-4.17.1.23.4.3
del 07/08/2017



17403603

- 7 AGO. 2017

Alla Regione Lombardia
Progetto "Angeli Anti Burocrazia"
c.a. Sofia SALARDI
angeli antiburocrazia.mantova1@lom.camcom.it

e p.c. Al Min. Sviluppo Economico
Dir. Gen. per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Div. IV
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo@mise.gov.it

Al Min. Infrastrutture e Trasporti
Dip. per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici.
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
segr.dipinfra@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di SCIA.

Con riguardo alla richiesta di chiarimenti di cui all' oggetto, si premette che l'art. 10 del d.P.R n. 160 del 2010. aveva previsto che il direttore dei lavori potesse attestare l'agibilità nell'ambito della dichiarazione di conformità dell'opera al progetto ove l'interessato non avesse proposto domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per la Semplificazione Amministrativa

Le modifiche recate al testo unico edilizia dal d.lgs. n. 69 del 2013 hanno esteso la facoltà prevista per l'edilizia produttiva di presentare la dichiarazione/attestazione di agibilità da parte del direttore dei lavori/professionista abilitato (art. 10 d.P.R. n.160 del 2010) in alternativa al certificato di agibilità (art. 25 del TU edilizia), all'edilizia residenziale (art. 25, comma 5-*bis* d.P.R. n. 380 del 2001).

In attuazione della delega di cui all'art. 5 del d.lgs n. 124 del 2015, l'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 e la tabella allegata hanno individuato un unico regime amministrativo per l'agibilità. Infatti, è stato abrogato l'articolo 25 e sostituito l'art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001 introducendo la segnalazione certificata di inizio attività ai fini dell'agibilità. Tale nuovo regime, che supera quello previgente (ivi compreso quello di cui all'art. 10 del d.P.R. n.160 del 2010) si applica, in tutti i casi, sia all'edilizia produttiva, che all'edilizia residenziale.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Silvia Paparo